

IN BREVE n. 025-2010
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PART TIME VERTICALE e TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Riprendiamo quanto già anticipato in Brevia 24 riportando nel documento allegato la sentenza della Ce che censura l'attuale orientamento applicativo dell'INPS sul trattamento previsto per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico più penalizzate rispetto alle condizioni vigenti per gli altri lavoratori: il principio di non discriminazione scaturito dalla Direttiva n. 97/81, che l'Italia ha fatto propria con il D. Lgs n. 61/2000 fa sì che l'anzianità contributiva utile per l'individuazione della data relativa al diritto della pensione debba essere calcolata, per i soggetti a tempo parziale, come se avessero lavorato a tempo pieno. Devono, dunque, essere prese in considerazione, in via integrale, anche i periodi di non lavoro. Pertanto, al fine di eliminare le discriminazioni, i lavoratori a tempo parziale, non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.

**IN ALLEGATO A PARTE - CE Sentenza del 10 giugno 2010, n. C-395/08 e C-396/08
(documento141)**

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

Coi continui cambiamenti in campo previdenziale quali garanzie ci sono nel pagare oggi per programmare il domani?

Non si debbono cambiare le regole ex tunc, ma rispettare i diritti acquisiti come legittime aspettative! Non si può giocare coi progetti di vita e ignorare i sacrifici contributivi a valore reale dei lavoratori.

In previdenza i tagli già operati e gli attuali risultati dei Fondi pensione non esaltanti, non danno certamente tranquillità al lavoratore per il suo futuro economico nell'età post lavorativa, a vero rischio di povertà e sui Fondi pensione c'è molta giustificata scarsa credibilità nei confronti dell'industria finanziaria.

ICI PRIMA CASA DI PIU' UNITA' ATTIGUE

In molti comuni in caso di prima casa composta da due o più unità immobiliari attigue e accatastate separatamente con rendite diverse, riconoscono i benefici Ici dell'abitazione principale solo su un solo immobile considerando le altre unità seconda casa in base alla risoluzione 6/Dpf del 7 maggio 2002.

Due recenti sentenze della Cassazione sezione tributaria (3397 del 12 febbraio 2010 e 12269 del 19 maggio 2010) hanno però riconosciuto che l'uso contemporaneo come abitazione principale di più

unità seppur accatastate separatamente non impedisce per tutte le unità le previsioni previste per la prima casa, purchè il complesso abitativo non trascenda la categoria catastale: le agevolazioni per l'abitazione principale vanno applicate a tutte le unità immobiliari.

Vedi anche Brevia 21/2010

FLOP DELLA PEC da Italia Oggi

Dopo la corsa degli Ordini a garantire ai propri iscritti la possibilità della Pec, questa procedura non decolla perché sono appunto molti pubblici uffici periferici (Agenzia delle entrate, Inps, Inail, Inpdap, ecc.) a non possedere neppure una tradizionale casella di posta elettronicaanche se viene affermato che il dialogo telematico tra professionisti e pubblica amministrazione sarà presto una realtà concreta.....

- Il DL 185/2008 convertito in legge 2/2009 rende obbligatorio l'uso della Posta elettronica certificata (PEC).
- Entro il 29 novembre 2009 i professionisti debbono attivare una Pec (non sono previste sanzioni per gli inadempienti).
- Nel dicembre 2009 si attivano tavoli tecnici ministero-professionisti per risolvere diverse problematiche.
- Il 21 aprile viene attivato l'ispettorato della Funzione Pubblica per tutte le Amministrazioni centrali che non hanno ottemperato agli obblighi della legge.

BN - anche i professionisti con rapporto di lavoro dipendente (tipo medici e infermieri) dovranno provvedere alla attivazione di una casella di posta elettronica certificata.

AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVE PROCEDURE PER GLI INTERPELLI

Per una maggiore trasparenza e correttezza nel rapporto di collaborazione tra Fisco e contribuente l'Agenzia delle Entrate con la circolare 32/E del 14 giugno 2010 ha dettato delle regole certe per l'interpello tra le quali: la preventività e la concretezza. L'interpello deve essere presentato in tempo utile rispetto all'adempimento. Il contribuente deve esporre in modo chiaro e documentare in maniera esaustiva tutti gli elementi utili a ricostruire il caso concreto in relazione al quale l'Agenzia è chiamata a esprimere il proprio parere.

Regola numero uno: preventività - L'interpello deve essere presentato in tempo utile rispetto all'adempimento. In altre parole, viene considerato preventivo quando è presentato prima che il contribuente ponga in essere il comportamento oggetto dell'istanza.

In particolare, per tutti i comportamenti che trovano attuazione nella dichiarazione, il contribuente deve inviare l'istanza entro il termine ordinario di presentazione del modello. Analogo discorso per le istanze di disapplicazione della disciplina Cfc e antielusiva, che devono essere presentate in tempo utile, cioè 120 giorni o 90 a seconda dei casi, prima delle ordinarie scadenze previste per la dichiarazione.

Entrano in gioco elementi diversi, invece, per gli interpelli che non rilevano ai fini della presentazione di una dichiarazione ma riguardano, ad esempio, l'imposta di registro. In questo caso, infatti, si riterrà preventivo l'interpello presentato entro i termini ordinari per la registrazione dell'atto.

Seconda parola d'ordine: concretezza - Il contribuente deve esporre in modo chiaro e documentare in maniera esaustiva tutti gli elementi utili a ricostruire il caso concreto in relazione al quale l'Agenzia è chiamata a esprimere il proprio parere.

Ma cosa s'intende per "caso concreto"? La circolare chiarisce che l'interpello è concreto solo se indica il tipo di istanza, i dati identificativi del contribuente e degli eventuali diretti interessati, la descrizione puntuale della situazione concreta che ha generato il dubbio, senza limitarsi a indicazioni sommarie e approssimative, il valore economico del caso in questione qualora rilevabile. A quest'ultimo proposito, il documento di prassi precisa che il contribuente deve evidenziare, in dettaglio, l'eventuale beneficio fiscale di cui ritiene di potersi

avvalere secondo la sua soluzione. Saranno sufficienti valori di massima, invece, nel caso di interPELLI che riguardano casi particolarmente complessi, come ad esempio le operazioni di riorganizzazione aziendale.

Punto tre: fari accesi anche sui piccoli - Non solo i grandi contribuenti, per i quali il rispetto del parere fornito in sede d'interpello è già oggetto di un piano di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria nell'ambito del c.d. "tutoraggio", ma anche tutti gli altri potranno finire sotto la lente gli Uffici. Gli agenti del fisco, infatti, potranno comunque riservarsi di verificare, nel corso degli eventuali accertamenti ordinari, se chi ha "interpellato" l'Agenzia, si sia uniformato alla risposta data. Sanzione massima, infine, per i contribuenti che, pur tenuti, non hanno presentato interpello obbligatorio nel caso in cui, in fase di accertamento, l'Agenzia dovesse rilevare l'insussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione della disciplina.

IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA entrate Circolare 32/E del 14 giugno 2010 (documento142)

DL 78 e PENSIONE

Nel pubblico impiego (salvo modifiche in sede di conversione) non sono interessati dallo slittamento di 12 mesi (finestra mobile) dalla data di uscita coloro che hanno maturato i requisiti di anzianità o vecchiaia entro il 31 dicembre 2010 e i dipendenti con preavviso al 30 giugno che maturano i requisiti di anzianità o entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Sono fuori anche il personale delle scuole o con regimi pensionistici speciali.

Riguardo all'Ips ricordiamo che non è prevista la rateizzazione per le cessazioni per limiti di età entro il 30 novembre 2010 o per domande accettate prima dell'entrata in vigore del DL con cessazione entro il 30 novembre 2010.


DL 78 / 2010 - Articolo 12

c.1,2,3 e 4 - per coloro che maturano i requisiti alla pensione dal 1 gennaio 2011 la finestra si aprirà dopo 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti di età e contribuzione

c.7 - rateizzazione del pagamento dell'indennità premio di servizio, buonuscita, tfr delle amministrazioni pubbliche (come individuate dall'Istat) secondo fasce di importo

c.9 - nessuna rateizzazione per le cessazioni per limiti di età entro il 30 novembre 2010 o per domande accettate prima dell'entrata in vigore del DL con cessazione entro il 30 novembre 2010

c.10 - dal 1 gennaio 2011 per tutti (anche per quelli in servizio prima del 1 gennaio 2001) i pubblici dipendenti il calcolo della liquidazione avverrà in pro rata secondo le regole del tfr (non viene detto se la contribuzione sarà totalmente a carico del datore di lavoro come nel privato!)

 I tempi previsti dall'INPDAP per l'elaborazione della pratica e il pagamento dell'indennità premio di servizio sono 105 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di pensioni di anzianità si aggiungono ulteriori 6 mesi previsti per legge.

Oltre questi termini decorrono gli interessi per ritardato pagamento.

Ora sono previsti scivolamenti di ulteriori 12 mesi per ciascuna rateizzazione.

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota n. 7627 dell'11.06.2010 (documento143)

DALLA CASSAZIONE e CORTE EUROPEA

Cure ospedaliere all'estero senza copertura totale

Se un cittadino europeo nel corso di un soggiorno in un altro Stato membro deve subire trattamenti ospedalieri imprevisti, un volta rientrato non può chiedere al proprio sistema sanitario il rimborso totale dei costi sopportati. La copertura riguarda solo la quota decisa dallo Stato in cui sono state

prestate le cure, mentre il resto delle spese di ricovero previste a carico dell'utente rimangono a carico di chi ha subito il trattamento.

Corte di giustizia europea causa C-211/08 del 15 giugno 2010

Agevolazioni prima casa e residenza

Perde le agevolazioni prima casa chi, pur avendo chiesto prontamente la residenza, l'ottiene dopo un anno dalla dichiarazione di acquisto.

Corte di Cassazione - sentenza numero 14399 del 15 giugno 2010

Class action

Nel processo tributario la ipotesi di litisconsorzio necessario e facoltativo ricorrono quando vi sia un unico atto impositivo, escludendo la possibilità di un ricorso cumulativo da parte di più contribuenti contro diversi accertamenti sulla stessa imposta, diventando di difficilissima attuazione quando si tratta di imposte diverse che hanno presupposti, modalità di determinazione e problematiche non coincidenti.

In passato (Cassazione n.19666/2004) la proposizione di un unico ricorso cumulativo era considerato possibile anche con pluralità di domande non strettamente connesse fra loro.

Corte di Cassazione - sentenza numero 14378 del 15 giugno 2010 in precedenza anche 10578/2010

ICI e agevolazioni prima casa

Il contribuente che dimora abitualmente in una casa non ha diritto alla agevolazione ICI prevista per l'abitazione principale se moglie e figli vivono in un altro appartamento.

Va intesa abitazione principale solo se nella stessa dimorano abitualmente sia il contribuente che i suoi famigliari non essendo sufficiente che il contribuente dimori abitualmente nella unità immobiliare se i suoi famigliari dimorano altrove.

Corte di Cassazione - sentenza numero 14389 del 15 giugno 2010

Professionista e pubblicità

Il professionista che effettua pubblicità sanitaria della propria professione di medico chirurgo e del proprio studio medico privato apponendo all'esterno dell'edificio, in assenza della specifica autorizzazione della competente autorità, una targa muraria riportante i dati inerenti la professione sanitaria e l'orario di apertura dello studio medico, commette sia illecito amministrativo sia illecito disciplinare.

Corte di Cassazione - sentenza numero 14652 del 17 giugno 2010

Pubblico dipendente e collocamento a riposo d'ufficio

In tema di collocamento a riposo d'ufficio, al compimento delle età massime previste dagli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche, è inapplicabile la regola generale del lavoro subordinato privato, secondo la quale la tipicità e tassatività delle cause d'estinzione del rapporto escludono risoluzioni automatiche al compimento di determinate età, ovvero con il raggiungimento di requisiti pensionistici, ancorché contemplate dalla contrattazione collettiva. Diversamente, l'art. 97 Cost. stabilisce che sia prevista per il lavoro pubblico, sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva, l'estinzione del rapporto al compimento di un'età massima, salvi i casi di protrazione per periodi definiti a domanda del dipendente e, eventualmente, con il consenso dell'amministrazione.

Corte di Cassazione - sentenza numero 14628 del 17 giugno 2010

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA
indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
 (senza tabacchi)
per il mese di MAGGIO

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	97,02	97,81	98,60	99,12	99,74	100,26	100,35	100,70	100,96	101,49	102,10	102,28
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
2007 %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
2008 %	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8	135,4 4,0	135,5 3,9	135,2 3,7	135,2 3,4	134,7 2,6	134,5 2,0
2009 %	134,2 1,5	134,5 1,5	134,5 1,0	134,8 1,0	135,1 0,7	135,3 0,4	135,3 - 0,1	135,8 0,2	135,4 0,1	135,5 0,2	135,6 0,7	135,8 1,0
2010 %	136,0 1,3	136,2 1,3	136,5 1,5	137,0 1,6	137,1 1,5							

da Tax & Lex

1. Nella prima riga sono riportati gli indici ISTAT
2. Nella seconda riga sono indicate le percentuali di incremento rispetto all'anno precedente

PREVIDENZA IN DIFFICOLTA'

La crisi economica si è fatta sentire sulla previdenza integrativa con risultati non certo eclatanti sul biennio 2008/09, caratterizzato da forte recessione economica: nonostante una certa ripresa del mercato finanziario nel 2009, si è accentuato il rallentamento nella raccolta delle adesioni (mancanza di soldi? paura di impegni economici?).

Ma soprattutto sono cresciute le sospensioni contributive.

Inoltre le prospettive previdenziali future non sono confortanti. La mina, ancora una volta, è rappresentata dalla crisi economica: la caduta del Pil registrata negli anni 2008 e 2009 lascerà un segno sulle pensioni obbligatorie. Perché allora questa ritrosia verso il 2° pilastro?

ANNUARIO 2010 DEL CONTRIBUENTE



La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente, fino ad esaurimento copie, presso gli uffici dell'Agenzia.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Annuario 2010 (documento 144)

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Assonime

Data di emissione il 17 giugno 2010

Campionato italiano di Calcio (Inter 2010)

Data di emissione il 24 giugno 2010

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: **maggio 2010**

Aggiornato il 16 giugno 2010

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	137,1
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+1,5
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+2,2

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE MESE DI GIUGNO 2010 (per cessazioni 14 maggio - 15 giugno 2010)

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 14 maggio 2010 al 15 giugno 2010, è pari al 1,342968 % (rif. legge 297/82).

L'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat, con esclusione del prezzo dei tabacchi lavorati, è al valore di 137,1. Ad aprile lo stesso indice era stato calcolato a quota 137,0. Pertanto va calcolato l'aumento di 0,1 rispetto al mese precedente.

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi:

- a. il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (135,8)

$$\frac{137,1 - 135,8}{135,8} \times 100 \times 75\% = 0,717968$$

- b. 1,50% annuo, frazionato su base mensile (0,125% moltiplicato il numero dei mesi e precisamente per maggio va moltiplicato per 5)

$$0,717968 + 0,625 = 1,342968$$

Il calcolo finale sarà:

$$\text{tfr} + \text{rivalutazione} + \text{tfr maturato nell'anno in corso compresa ritenuta previdenziale}$$

ATTENZIONE: non è soggetta a rivalutazione la quota di tfr versata dal lavoratore ai fondi di previdenza complementare. Va invece rivalutata a cura del datore di lavoro la quota di tfr maturata dal lavoratore dipendente di una azienda con più di 50 dipendenti, che non ha aderito alla previdenza complementare. Infatti come stabilito dal comma 755 e 756 dell'art. 1 della Finanziaria 2007, seppur il tfr maturato da questi lavoratori debba essere trasferito al fondo di tesoreria presso l'Inps, anche in assenza di disponibilità di tali somme da parte del datore di lavoro, lo stesso dovrà però egualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione delle quote.

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

DL 78 e CASSA PRIVATIZZATE

Ancora tutto in alto mare dopo l'incontro di giovedì 17 al Ministero del lavoro della Cassa privatizzate.

Il ministro Sacconi chiede a Tremonti fino a che punto è utile per il bilancio dello Stato che le Casse di previdenza siano trascinate nella manovra economica e, conseguentemente, fino a che punto saranno coinvolte, cosa si potrà escludere?

Nel comunicato congiunto delle 21 Casse di previdenza si legge a conclusione: “Attendiamo dal Governo concreti segnali che l'**inclusione** di questi enti quali destinatari di norme di contenimento della spesa pubblica che in alcun modo essi concorrono a formare, bensì unicamente a finanziare, sia solo una frettolosa e involontaria involuzione interpretativa”.

VENDI IL NUOVO, RITIRI L'USATO

Da oggi, in base al DM 65/2010, è operante il ritiro gratuito dell'usato da parte del venditore o installatore delle apparecchiature elettriche e elettroniche domestiche giunte a fine vita nel momento di acquisto di analogo prodotto nuovo.

IN ALLEGATO A PARTE - DECRETO MIN. n. 65 dell'8.03.2010 (documento 145)

INPDAP e OPERAZIONE RED

L'INPDAP (nota op. 29/2010) chiude l'operazione Red 2009 e 2009.

Per i pensionati che entro novembre - dicembre 2009 hanno comunicato i propri redditi l'ente rideterminerà con la rata di luglio 2010 e con riferimento ai titolari di pensione di reversibilità e assegno per il nucleo familiare l'importo del trattamento.

Con la mensilità di ottobre recupererà le somme pagate, ma non dovute.

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota Op. n. 29 (documento 146)